

Gazzetta ufficiale

L 279

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
26 ottobre 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari** ⁽¹⁾ 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 3

ORIENTAMENTI

2011/704/UE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2011, che modifica l'indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2011/15)** 5

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006)** 8
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 204 del 31.7.2008)** 8

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1078/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2011

concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive delle quali è stata verificata la completezza conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell'allegato I⁽³⁾. Il propanil è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza conformemente a tale regolamento.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000⁽⁴⁾ e (CE) n. 1490/2002⁽⁵⁾ stabiliscono modalità dettagliate per l'attuazione della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze

attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I di tale direttiva. In tale elenco figura anche il propanil.

- (3) A norma dell'articolo 11 *septies*, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1490/2002, è stata adottata la decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza⁽⁶⁾.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (nel seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda con cui chiede l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (5) La domanda è stata presentata all'Italia, designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/769/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (6) L'Italia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 26 febbraio 2010. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14.

sul propanil il 23 febbraio 2011 ⁽¹⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 27 settembre 2011, inserite nella relazione di riesame definitiva della Commissione per il propanil.

- (7) In base ai nuovi dati presentati dal richiedente e inclusi nella relazione supplementare sarebbe possibile stabilire un livello ammissibile di esposizione dell'operatore. Dalla valutazione di detta sostanza attiva sono però emersi vari elementi preoccupanti. In particolare è risultato impossibile eseguire una valutazione affidabile dell'esposizione dei consumatori in assenza di dati sulla tossicità del metabolita 3,4-DCA, che potrebbe risultare più elevata rispetto a quella del composto originario. Non è stato inoltre possibile stabilire una quantità massima di residui nell'utilizzazione sul riso, in quanto le sperimentazioni condotte non sono state svolte secondo le buone pratiche agricole d'importanza cruciale. Sulla base dei dati messi a disposizione dai richiedenti sono stati identificati alti livelli di rischio per gli uccelli e per i mammiferi, mentre risulta impossibile escludere alti rischi per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio. Non può essere esclusa neanche la propagazione a lunga distanza attraverso l'atmosfera.
- (8) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attento esame.
- (9) Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile dissipare le preoccupazioni menzionate nel settimo considerando. Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni di

uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti propanil sono generalmente conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

- (10) Pertanto il propanil non va approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare la decisione 2008/769/CE.
- (12) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al propanil ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva propanil non è approvata.

Articolo 2

Abrogazione

La decisione 2008/769/CE è abrogata.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil (Conclusion sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva propanil). EFSA Journal 2011;9(3):2085 [63 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1079/2011 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	57,4
	MA	48,8
	MK	52,3
	ZZ	52,8
0707 00 05	AL	45,6
	MK	62,2
	TR	151,2
	ZZ	86,3
0709 90 70	AR	33,4
	TR	132,0
	ZZ	82,7
0805 50 10	AR	62,5
	TR	69,8
	ZA	78,3
	ZZ	70,2
0806 10 10	BR	217,5
	CL	71,4
	TR	144,1
	ZA	67,9
	ZZ	125,2
0808 10 80	AR	61,9
	BR	86,4
	CA	106,3
	CL	90,0
	CN	82,6
	NZ	113,1
	US	99,9
	ZA	107,1
ZZ	93,4	
0808 20 50	CN	53,4
	TR	126,5
	ZZ	90,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 ottobre 2011

che modifica l'indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2011/15)

(2011/704/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ⁽¹⁾ che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP).
- (2) È opportuno apportare alcune modifiche all'indirizzo BCE/2007/2 al fine di: a) tenere conto della necessità di includere i «motivi prudenziali» tra i criteri in base ai quali saranno respinte le richieste di partecipazione a TARGET2 e potrebbe essere disposta nei confronti di un partecipante la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 ovvero dell'accesso al credito infragiornaliero; e b) riflettere i nuovi obblighi per i partecipanti a TARGET2 connessi alle misure amministrative e restrittive introdotte rispettivamente da gli articoli 75 e 215 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all'indirizzo BCE/2007/2

1. Nell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2007/2, la definizione di «periodo transitorio» è sostituita dalla seguente:

«— “per periodo transitorio” si intende, con riferimento a ciascuna BC dell'Eurosistema, il periodo di quattro anni che ha inizio al momento in cui la BC dell'Eurosistema migra alla SSP, salvo quanto altrimenti deciso caso per caso dal Consiglio direttivo con riferimento a funzioni o servizi specifici.»

2. Gli allegati II, III e V dell'indirizzo BCE/2007/2 sono modificati conformemente all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2011.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1. Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Le banche centrali nazionali partecipanti inviano alla BCE le misure mediante le quali intendono conformarsi al presente indirizzo entro il 21 ottobre 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1.

ALLEGATO

1. L'allegato II è modificato come segue:

a) nell'articolo 1, le definizioni dei termini «beneficiario» e «ordinante» sono sostituite dalle seguenti:

«— “per beneficiario” (payee), eccetto quando il termine è utilizzato nell'articolo 39 del presente allegato, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,

— per “ordinante” (payer), eccetto quando il termine è utilizzato nell'articolo 39 del presente allegato, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento.»;

b) l'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c) tale partecipazione, a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.»;

c) l'articolo 34, paragrafo 2, lettera e), è modificato dal seguente:

«e) si verifica qualunque altro evento riguardante il partecipante che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali; e/o»;

d) l'articolo 39 è modificato come segue:

i) il titolo «Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro e questioni connesse» è sostituito dal seguente: «Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse»;

ii) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. I partecipanti, laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:

a) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che è ordinante:

i) il partecipante effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;

ii) il partecipante non immette alcun ordine di bonifico in TARGET2 finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;

b) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che sia beneficiario, il partecipante effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini “fornitore di servizi di pagamento”, “ordinante” e “beneficiario” hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.»;

2. l'allegato III è modificato come segue:

a) il punto contrassegnato dalla lettera h) della definizione di «evento di default» è sostituito dal seguente:

«h) il caso in cui la partecipazione di un soggetto a un altro sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;»

b) il titolo «Sospensione o cessazione del credito infragiornaliero» è sostituito dal seguente: «Sospensione, limitazione o cessazione del credito infragiornaliero»;

c) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. a) Le BCN partecipanti dispongono la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:

i) il conto che il soggetto detiene presso la BCN partecipante è sospeso o chiuso;

ii) il soggetto considerato non soddisfa più uno qualunque dei requisiti previsti nel presente allegato per la concessione di credito infragiornaliero;

iii) una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del soggetto ovvero la nomina di un liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del soggetto in questione, ovvero ha deciso l'attuazione di ogni altra procedura analoga;

iv) il soggetto è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione.

b) Le BCN partecipanti possono disporre la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero del partecipante se una BCN dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 dello stesso ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettere da b) a e) dell'allegato II, ovvero nel caso si verifichino uno o più eventi di default [diversi da quelli previsti dalla lettera a) dell'articolo 34, paragrafo 2].

c) Qualora l'Eurosistema decida di sospendere, limitare o escludere le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi del Capitolo 2.4 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2000/7, le BCN partecipanti conseguentemente danno attuazione a tale decisione rispetto all'accesso al credito infragiornaliero, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle rispettive BCN.

d) Le BCN partecipanti possono decidere di sospendere, limitare o escludere un partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero per motivi prudenziali se ritengono che tale partecipante presenti rischi. In tali casi, la BCN ne dà immediata notifica alla BCE nonché alle altre BCN partecipanti e alle BC connesse per iscritto. Laddove opportuno, il Consiglio direttivo decide in merito all'uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET2.»;

d) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13. Laddove una BCN partecipante decida la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero di una controparte di politica monetaria dell'Eurosistema, tale decisione non ha effetto fino all'approvazione della BCE.»;

3. nell'allegato V, l'articolo 4, paragrafo 16, lettera b), le parole «appendice IA» sono sostituite dalle parole «appendice IV» e le parole «allegato V» sono sostituite dalle parole «allegato II».

RETTIFICHE **Rettifica del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 28 febbraio 2006)

Sommario e pagina 42, titolo

anziché: «(...) relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune»,

leggi: «(...) relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune».

 Rettifica del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204 del 31 luglio 2008)

Pagina 23, allegato I (Elenco delle sostanze chimiche), parte 2 (Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC), tabella, terza colonna:

anziché: «Numero CE»,

leggi: «Numero EINECS».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

